

## Direttiva n. 3

### Sorveglianza e lotta contro il fuoco batterico (*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.)



Foto: Agroscope



## Indice

<b>1</b>	<b>Destinatari .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Obiettivi .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Basi legali .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Principi fondamentali .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Definizioni.....</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Misure e responsabilità rispetto alle zone senza status speciale .....</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Misure e responsabilità rispetto alle zone a bassa prevalenza .....</b>	<b>4</b>
7.1	Delimitazione, adeguamento e revoca dello status di zone a bassa prevalenza.....	4
7.2	Obbligo di sorveglianza e di notifica .....	5
7.3	Obbligo di lotta.....	5
7.4	Controllo dell'adempimento degli obblighi da parte del Servizio fitosanitario cantonale.....	5
<b>8</b>	<b>Resoconto: zone a bassa prevalenza.....</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>Contributi federali.....</b>	<b>6</b>
9.1	Zone a bassa prevalenza .....	6
9.2	Altri contributi .....	6
<b>10</b>	<b>Entrata in vigore .....</b>	<b>6</b>
	<b>Allegato 1: Tabella delle diverse zone .....</b>	<b>7</b>
	<b>Allegato 2: Procedura di delimitazione di una «zona a bassa prevalenza» .....</b>	<b>8</b>
	<b>Allegato 3: Valori massimi del contributo federale ai costi riconosciuti delle misure ufficiali attuare annualmente dai Cantoni nelle «zone a bassa prevalenza» .....</b>	<b>9</b>
	<b>Allegato 4: Principi fondamentali per adottare misure contro il fuoco batterico .....</b>	<b>10</b>

## 1 Destinatari

La presente direttiva è destinata ai Servizi fitosanitari cantonali.

## 2 Obiettivi

<sup>1</sup> La direttiva garantisce un'esecuzione uniforme delle disposizioni in materia di fuoco batterico e una maggiore certezza del diritto.

<sup>2</sup> Spiega le misure da attuare contro il fuoco batterico nelle zone a bassa prevalenza nelle quali la frequenza d'insorgenza del fuoco batterico (prevalenza) va mantenuta per quanto possibile esigua onde contenere i danni a popolamenti pregiati di piante ospiti nonostante la comparsa dell'organismo nocivo.

## 3 Basi legali

Articoli 29b e 97 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV; RS 916.20).

Articoli 6 e 20–22 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 sulla salute dei vegetali (OSaIV–DEFR–DATEC; RS 916.201).

Sono salve le disposizioni giusta l'OSaIV e l'OSaIV–DEFR–DATEC.

## 4 Principi fondamentali

Nell'adottare misure contro il fuoco batterico (applicazione del diritto), come nella legislazione, deve essere osservato lo stato di diritto ai sensi della Costituzione federale. Una sintesi figura all'allegato 4.

## 5 Definizioni

Fuoco batterico	<i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>
Piante ospiti	Piante di <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Cardot, <i>Photinia nussia</i> Cardot, <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.
Popolamenti pregiati di piante ospiti	Frutteti gestiti a titolo professionale, frutteti ad alto fusto, vivai, collezioni e popolamenti simili di piante ospiti da proteggere.
Zone a bassa prevalenza	Aree delimitate dal Servizio fitosanitario cantonale d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura, nelle quali la frequenza d'insorgenza del fuoco batterico su piante ospiti (prevalenza) va mantenuta esigua.
Passaporto fitosanitario per le zone protette (passaporto fitosanitario-ZP)	Documento ufficiale per il commercio di merci all'interno della Svizzera e con l'UE attestante che la merce rispetta le disposizioni in materia di salute dei vegetali al fine di poterla trasferire in una zona protetta e metterla in commercio all'interno della stessa. (Le zone protette in relazione al fuoco batterico esistono solo nell'UE, in Svizzera non esistono più da aprile 2022)

## 6 Misure e responsabilità rispetto alle zone senza status speciale

<sup>1</sup> Al di fuori delle «zone a bassa prevalenza» e delle zone di sicurezza (v. in basso), il fuoco batterico non è assoggettato all'obbligo di notifica né a quello di lotta<sup>1</sup>.

<sup>2</sup> Per le aziende omologate nel quadro del passaporto fitosanitario (p.es. vivai), ovvero per la produzione e la messa in commercio di materiale vegetale di piante ospiti, si applicano disposizioni separate in materia di passaporto fitosanitario giusta l'OSaIV e l'OSaIV-DEFR-DATEC (disposizioni per organismi regolamentati non da quarantena). La Confederazione è responsabile dell'esecuzione nelle aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari.

<sup>3</sup> Nelle zone di sicurezza riconosciute dal SFF (min. 50 km<sup>2</sup>) per la messa in commercio di materiale vegetale con un passaporto fitosanitario-ZP, il Servizio fitosanitario cantonale attua misure di sorveglianza e di lotta contro il fuoco batterico conformemente all'avviso n. 9 dell'UFAG «Zone di sicurezza in relazione al fuoco batterico». All'insorgere di un focolaio nella zona di sicurezza, si deve (a) eliminare le piante ospiti infestate o (b) revocare lo status di zona di sicurezza riconosciuta dal SFF.

<sup>4</sup> In tutta la Svizzera vige il divieto di importare, produrre e mettere in commercio vegetali di *Cotoneaster Ehrh.*, *Photinia davidiana* Cardot e *Photinia nussia* Cardot.

## 7 Misure e responsabilità rispetto alle zone a bassa prevalenza

### 7.1 Delimitazione, adeguamento e revoca dello status di zone a bassa prevalenza

<sup>1</sup> I Servizi fitosanitari cantonali, a seconda delle circostanze cantonali e d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura (v. cpv. 2 in basso), possono delimitare «zone a bassa prevalenza». La procedura da seguire è illustrata schematicamente all'allegato 2. Al fine di scegliere l'ubicazione e determinare le dimensioni di queste zone vanno osservati i principi fondamentali di cui all'allegato 4 nonché le norme seguenti.

- a. Le «zone a bassa prevalenza» possono essere delimitate soltanto laddove sono necessarie per raggiungere l'obiettivo prefissato (= proteggere i popolamenti pregiati di piante ospiti mantenendo per quanto possibile esigua la prevalenza dell'organismo nocivo). Va inoltre vagliato se nella zona prevista le misure vengono sostenute da un numero sufficientemente alto di proprietari di piante ospiti adempiendo i propri obblighi (ossia la responsabilità individuale) per raggiungere l'obiettivo.

Se il Servizio fitosanitario cantonale delimita «zone a bassa prevalenza» sul suo territorio, queste devono comprendere le particelle dei vivai omologate nel quadro del passaporto fitosanitario e utilizzate per la produzione di piante ospiti.

- b. Le «zone a bassa prevalenza» devono avere le dimensioni idonee e opportune per raggiungere l'obiettivo prefissato (= proteggere i popolamenti pregiati di piante ospiti mantenendo per quanto possibile esigua la prevalenza dell'organismo nocivo). Laddove possibile devono comprendere molti popolamenti pregiati di piante ospiti.

Nota bene: i popolamenti pregiati di piante ospiti possono essere, ad esempio, frutteti ad alto fusto, frutteti gestiti a titolo professionale e vivai.

<sup>2</sup> I Servizi fitosanitari cantonali notificano al SFF le «zone a bassa prevalenza» previste prima della loro pubblicazione e del passaggio in giudicato della delimitazione con l'apposito materiale cartografico (SIG).

<sup>3</sup> Dopo che il SFF ha approvato le «zone a bassa prevalenza» previste, i Servizi fitosanitari cantonali informano opportunamente la collettività (almeno con pubblicazione sul Foglio ufficiale) della prevista

---

<sup>1</sup> All'allegato 1 è riportata una tabella delle varie zone per il fuoco batterico e delle rispettive misure.

delimitazione (dell'adeguamento o della revoca) di queste zone nonché dei conseguenti obblighi per i proprietari di piante ospiti.

<sup>4</sup> I Servizi fitosanitari cantonali pubblicano un avviso all'attenzione della collettività sugli obblighi vigenti nelle «zone a bassa prevalenza» e devono garantire l'accesso all'apposito materiale cartografico (SIG).

## 7.2 Obbligo di sorveglianza e di notifica

<sup>1</sup> Chi possiede piante ospiti in «zone a bassa prevalenza» deve sottoporle almeno a un controllo annuale (preferibilmente in estate) per rilevare eventuali infestazioni da fuoco batterico. Ciò riguarda in particolare i produttori di frutta a granelli ma sostanzialmente anche i Comuni e i privati che possiedono piante ospiti in orti, boschi e/o su altre superfici all'interno di queste zone.

<sup>2</sup> I proprietari di piante ospiti in «zone a bassa prevalenza» in caso di presenza sospettata o accertata del fuoco batterico all'interno di tali zone devono comunicarlo senza indugio al Servizio fitosanitario cantonale.

## 7.3 Obbligo di lotta

<sup>1</sup> In caso di infestazione in «zone a bassa prevalenza» i proprietari delle piante ospiti devono rimuovere il più presto possibile (a seconda della situazione specifica) le parti di piante infestate (potatura o strappo di risanamento) ed eliminarle in modo adeguato (non è obbligatorio procedere all'eradicazione).

<sup>2</sup> Il Servizio fitosanitario cantonale, se del caso, può ordinare la lotta al fuoco batterico mediante decisione (ordinando la rimozione delle parti di piante infestate). In alternativa può adeguare la «zona a bassa prevalenza» o revocarla se i proprietari di piante ospiti non adempiono i loro obblighi.

## 7.4 Controllo dell'adempimento degli obblighi da parte del Servizio fitosanitario cantonale

<sup>1</sup> Il Servizio fitosanitario cantonale controlla l'adempimento dei succitati obblighi all'interno delle «zone a bassa prevalenza» a campione e in funzione del rischio (anche in relazione alle sue prognosi d'infestazione e della situazione effettiva). Il dispendio correlato ai controlli deve mantenersi proporzionato. In questi controlli rientrano segnatamente:

- a. l'esecuzione di controlli visivi a campione e in funzione del rischio (in part. all'interno di determinati frutteti di frutta a granelli e nell'area circostante nonché nei pressi di particelle di vivai). I controlli possono essere delegati a terzi (p.es. controllori comunali) se questi hanno seguito una formazione e un perfezionamento professionale sul riconoscimento del fuoco batterico a cura del Servizio fitosanitario cantonale;
- b. la registrazione delle notifiche di infestazione da fuoco batterico;
- c. accertamenti in loco qualora giunga la notifica che le misure (potatura o strappo di risanamento) non vengono attuate.

<sup>2</sup> Se i proprietari di piante ospiti infestate non eseguono le misure di lotta conformemente alla presente direttiva, il Servizio fitosanitario cantonale, se necessario, può ordinarle mediante decisione. In alternativa può adeguare la «zona a bassa prevalenza» o revocarla, se i proprietari di piante ospiti non adempiono i propri obblighi.

**Raccomandazione:** in caso di dubbio va effettuato un test rapido in loco (Ea AgriStrip) oppure va spedito un campione da analizzare a un laboratorio privato (non inviare campioni di piante sospette ad Agroscope).

## 8 Resoconto: zone a bassa prevalenza

Il Servizio fitosanitario cantonale allestisce, entro il 31 dicembre, un resoconto annuale all'attenzione del SFF (secondo le indicazioni di quest'ultimo) sui controlli del rispetto degli obblighi dei proprietari di piante ospiti svolti lo stesso anno, conformemente alla presente direttiva, nelle «zone a bassa prevalenza», laddove nel Cantone in questione siano state delimitate zone di questo tipo. Il resoconto deve fornire in particolare le seguenti indicazioni:

- a. informazioni sull'organizzazione dei controlli a livello cantonale (piano di sorveglianza, enti coinvolti);
- b. numero di siti (p.es. numero di frutteti, orti e giardini privati, ecc.) sottoposti a controlli a campione da parte del Servizio fitosanitario cantonale (o da terzi incaricati) e tipo (frutteti, orti e giardini privati, aree circostanti le particelle di vivai, siepi, ecc.);
- c. numero di giorni lavorativi dedicati dal Servizio fitosanitario cantonale (o da terzi incaricati) ai controlli conformemente alla presente direttiva;
- d. numero di infestazioni da fuoco batterico notificate ed elenco dei Comuni con infestazioni (notificate);
- e. numero di decisioni concernenti il fuoco batterico e conclusioni in merito all'attuazione delle misure ordinate.

## 9 Contributi federali

### 9.1 Zone a bassa prevalenza

<sup>1</sup> Le spese per il personale sostenute dal Servizio fitosanitario cantonale (o da terzi incaricati) per attuare le misure ufficiali indicate nella presente direttiva nelle «zone a bassa prevalenza» sono rimborsate nella misura del 50 per cento dalla Confederazione al Cantone applicando l'aliquota giornaliera giusta l'OSaIV-DEFR-DATEC fino al valore massimo annuo indicato all'allegato 3.

<sup>2</sup> Per le attività che vanno oltre gli obblighi descritti nella presente direttiva (p.es. monitoraggio dei fiori), per i costi del materiale (invio di campioni per la diagnosi in laboratorio, acquisto di test rapidi, ecc.), la Confederazione non versa alcuna indennità. Il Cantone può tuttavia svolgere altri controlli a sue spese.

<sup>3</sup> La Confederazione non partecipa finanziariamente alle indennità che il Cantone concede ai proprietari di piante ospiti nelle «zone a bassa prevalenza».

### 9.2 Altri contributi

<sup>1</sup> La Confederazione partecipa finanziariamente nella misura del 50 per cento ai costi di acquisto e manutenzione delle stazioni meteo utilizzate per la previsione dell'infezione fiorale.

<sup>2</sup> Non accorda alcun contributo al di fuori della delle «zone a bassa prevalenza». Non accorda alcun contributo per la sorveglianza e la lotta nelle zone di sicurezza (i costi possono essere fatturati dal Cantone alle aziende che hanno richiesto tali zone al SFF).

## 10 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 15 aprile 2022 e sostituisce la direttiva del 1° gennaio 2020.

1° marzo 2022

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Gabriele Schachermayr  
Vicedirettrice

## Allegato 1: Tabella delle diverse zone

	<b>Zone a bassa prevalenza</b>	<b>Resto della Svizzera</b>
<b>Obiettivo delle misure</b>	Contenere il più possibile la frequenza d'insorgenza del fuoco batterico onde evitare danni più ingenti ai popolamenti pregiati di piante ospiti nonostante la comparsa dell'organismo nocivo	(Materiale vegetale indenne da infestazione per la produzione di frutta a granelli a scopo commerciale)
<b>Delimitazione effettuata da</b>	Servizio fitosanitario cantonale (d'intesa con l'UFAG)	-
<b>Obblighi del Servizio fitosanitario cantonale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempiere l'obbligo del controllo</li> <li>• Allestire il resoconto annuale all'attenzione del SFF</li> </ul>	Nessuno (tranne misure nelle zone di sicurezza)
<b>Obblighi della collettività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempiere l'obbligo di sorveglianza</li> <li>• Adempiere l'obbligo di notifica</li> <li>• Adempiere l'obbligo di lotta (potatura o strappo di risanamento)</li> </ul>	Nessuno (tranne misure nelle zone di sicurezza)

## **Allegato 2: Procedura di delimitazione di una «zona a bassa prevalenza»**

1. Rilevare le aree cantonali in cui, secondo il Servizio fitosanitario cantonale, esistono popolamenti pregiati di piante ospiti.
2. Valutare se le misure (sorveglianze, notifica, lotta) sarebbero proporzionate a livello locale e se verrebbero sufficientemente sostenute dalla popolazione / dagli agricoltori / dai Comuni in modo da riuscire a raggiungere l'obiettivo (sulla base di esperienze, discussioni, ecc.).
3. Elaborare una bozza di «zona a bassa prevalenza» (o di più «zone a bassa prevalenza») sul territorio cantonale secondo i risultati delle attività di cui ai punti 1 e 2 (mappa), prestando attenzione che nella zona (o nelle zone) sia presente il maggior numero possibile di popolamenti pregiati di piante ospiti. Le particelle dei vivai omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario e utilizzate per la produzione di piante ospiti devono essere inserite in una «zona a bassa prevalenza».
4. Consultare l'UFAG per un parere sulla bozza di cui al punto 3.
5. Dopo l'approvazione della bozza da parte dell'UFAG informare la collettività sulla prevista delimitazione (incl. materiale cartografico adeguato) e sugli obblighi dei proprietari di piante ospiti (avviso) almeno con la pubblicazione nel Foglio ufficiale.
6. Passaggio in giudicato della delimitazione della zona a bassa prevalenza (mediante decisione generale del Cantone).
7. Adempiere l'obbligo di controllo e procedere al resoconto all'attenzione dell'UFAG.



### Allegato 3: Valori massimi del contributo federale ai costi riconosciuti delle misure ufficiali attuate annualmente dai Cantoni nelle «zone a bassa prevalenza»

Cantone <sup>1</sup>	Valore massimo annuo in CHF <sup>2</sup> (= 50 % dei costi riconosciuti)	Corrispettivo massimo di ore per persona riconosciuto dalla Confederazione per il contributo federale
AG	4 000	123
AI	520	16
AR	520	16
BE	4 000	123
BL	1 560	48
BS	520	16
FR	1 040	32
GE	2 000	62
GL	520	16
GR	1 040	32
JU	520	16
LU	4 000	123
NE	520	16
NW	520	16
OW	520	16
SG	6 000	185
SH	1 040	32
SO	1 560	48
SZ	1 040	32
TG	31 000	954
TI	520	16
UR	520	16
VD	15 000	462
VS	30 300	932
ZG	1 560	48
ZH	4 500	138

<sup>1</sup> Chiave di ripartizione: contributo di base più contributo di superficie arrotondato secondo la quota cantonale rispetto alla superficie agricola totale destinata alla produzione di mele e pere (statistica delle superfici a cura dell'UFAG - 2018).

## Allegato 4: Principi fondamentali per adottare misure contro il fuoco batterico

### Legalità

In base al principio della legalità, l'attività dello Stato richiede una base legale (art. 5 cpv. 1 Costituzione federale, Cost.). L'Amministrazione è vincolata alla legge.

### Pubblico interesse

L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse (art. 5 cpv. 2 Cost.). È determinante il pubblico interesse dal punto di vista giuridico. Si tratta dunque soltanto di interessi definibili e previsti dalla legge (≠ opinione pubblica).

### Proporzionalità

L'intervento dell'Amministrazione deve sempre essere proporzionato allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.). Deve essere adeguato, necessario e ragionevole:

- *Adeguatezza*: un provvedimento statale deve essere adeguato al fine di raggiungere l'obiettivo di pubblico interesse.
- *Necessità*: l'intervento deve limitarsi a quanto strettamente necessario dal punto di vista materiale, territoriale e personale. Il provvedimento deve essere accantonato in caso si possa optare per un intervento più adeguato e meno severo.
- *Ragionevolezza*: il provvedimento deve essere giustificato da un pubblico interesse prevalente. Deve esserci un rapporto mezzi-fini. Per determinare la ragionevolezza occorre ponderare gli interessi pubblici e quelli privati. Se l'intensità dell'intervento è eccessiva, il provvedimento non è ragionevole.

### Uguaglianza giuridica e divieto dell'arbitrio

Un intervento statale deve rispondere al diritto dei cittadini di essere considerati tutti uguali davanti alla legge ma anche di godere di trattamenti differenziati (differenziazione) se la situazione lo richiede per evitare discriminazioni. Il provvedimento non deve essere arbitrario, ossia ingiusto in maniera grave e palese.

### Buona fede

Il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) si applica tra Stato e cittadini, tra cittadini e tra autorità. Attraverso il principio della fiducia viene tutelata la legittima fiducia del privato in assicurazioni fornite dall'autorità o in un altro comportamento. Ciò può comportare che il diritto non venga applicato perché si ritiene che la fiducia in un'informazione fornita dall'autorità abbia una maggiore valenza.

I Cantoni non possono emanare disposizioni in relazione al fuoco batterico come, ad esempio, un divieto di impianto cantonale, poiché spetta alla Confederazione emanare prescrizioni concernenti questo organismo nocivo conformemente alla legge sull'agricoltura (art. 149 cpv. 2 LAgr).